

portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo la pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

La zona industriale e portuale, indicata nel precedente articolo, è quella che risulta delimitata nella planimetria, allegata alla presente legge, secondo il tracciato della linea *A, B, C, D, F*, compresa fra le seguenti delimitazioni:

Ovest: limite della zona franca - imbocco del canale di accesso al nuovo porto spiaggia marittima fino alla foce del Calambrone;

Nord: sponda destra del Canale dei Navicelli fino al ponte della ferrovia Pisa-Livorno;

Est: limite ferroviario a monte della ferrovia Pisa-Bivio-Calambrone-Livorno Centrale fino al ponte di detta ferrovia sul torrente Ugione, sponda destra del detto torrente, fino alla confluenza con il Rio Cignolo - sponda sinistra del Rio Cignolo fino alla via del Camposanto lato Nord di detta via;

Sud: lato nord di via del Camposanto fino all'incontro del prolungamento di detto allineamento con il limite del terreno ferroviario del piazzale della Stazione San Marco, attraversata ad angolo retto sull'asse di detto piazzale - limite Ovest del terreno ferroviario lungo la linea Livorno-San Marco-Livorno Marittima fino all'incontro di detto limite della zona franca.

(È approvato).

ART. 3.

Alle espropriazioni di aree, di edifici e di altri beni privati compresi nella zona industriale portuale del precedente articolo, sarà provveduto analogamente a quanto è stabilito per la costituzione dei porti franchi, giusta l'articolo 5 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395.

Per le aree, oggetto della Convenzione intervenuta fra lo Stato e la S. I. C. A. M. (articolo 19 della Convenzione 23 novembre 1923, approvata con Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249) ed Atto suppletivo 16 marzo 1928 e che non risultassero vendute dalla S. I. C. A. M. fino al giorno 16 dicembre 1933, il Comune di Livorno od altro Ente dal Comune espressamente delegato, potrà provvedere all'acquisto delle aree stesse, fino al detto giorno ed alle condizioni e prezzi indicati nell'articolo 19 della Convenzione del 1923 con le modalità della Convenzione suppletiva 16 marzo 1928.

Se il Comune di Livorno o l'Ente delegato non eserciterà tale prelazione entro il detto termine, i maggiori prezzi di vendita per ciascun apprezzamento da parte della S. I. C. A. M. o di altro Ente in sua rappresentanza, in confronto del prezzo base indicato nell'articolo 19 della Convenzione del 1923, saranno attribuiti per metà al Comune di Livorno, che dovrà impiegargli in opere pubbliche di sistemazione e miglioramento della zona industriale.

Per i terreni demaniali, compresi nella zona industriale, saranno adottati opportuni accordi fra il demanio e gli enti ed amministrazioni interessati.

(È approvato).

ART. 4.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello delle comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone, di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto industriale di Livorno, costituita con atto notaio Conti 15 marzo 1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928 e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio di Livorno.

Lo stesso Ministero delle finanze di concerto con quelli delle comunicazioni e dei lavori pubblici, è autorizzato a concedere alla predetta Società, in quanto rispondente alle condizioni di cui al comma precedente, la esecuzione delle opere, impianti e servizi ancora da effettuarsi nella zona industriale e portuale di cui alla presente legge.

La stessa Società Porto industriale di Livorno è esente fino al 31 dicembre 1944 dalla imposta sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile, per gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti alla zona industriale, nonchè per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.

(È approvato).

ART. 5.

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge fino al 31 dicembre 1944, la Società Porto industriale di Livorno, sempre in quanto abbia adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 4, è esente dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, dai diritti di segreteria ed altri diritti fiscali per tutte le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione della Società predetta, ed al suo